

**DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2018  
648/2018/R/GAS**

**APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE DELLA  
SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1045<sup>a</sup> riunione del 11 dicembre 2018

**VISTI:**

- la direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE;
- la direttiva 2014/94/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 (di seguito: direttiva 2014/94/UE);
- il regolamento CE 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento UE 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (di seguito: decreto legislativo 257/2016);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas), come da ultimo approvato
- la comunicazione della Direzione Mercati Energia all'ingrosso e Sostenibilità ambientale dell'Autorità del 22 febbraio 2018 (prot. Autorità 5185 del 22 febbraio 2018 (di seguito: comunicazione del 22 febbraio 2018));

- la comunicazione di Snam Rete Gas, del 23 novembre 2018 (prot. Autorità 33519 del 26 novembre 2018 (di seguito: comunicazione del 23 novembre 2018).

**CONSIDERATO CHE:**

- la direttiva 2014/94/UE stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;
- il decreto legislativo 257/2016 recepisce la direttiva 2014/94/UE e fissa i requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di stoccaggio e Gnl, e adotta il Quadro Strategico Nazionale per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;
- l'articolo 10 del decreto legislativo 257/2016 reca disposizioni per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del gas naturale liquefatto (GNL) non destinate all'alimentazione di reti di trasporto di gas naturale;
- un soggetto promotore della progettazione di un impianto di stoccaggio del GNL rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 257/2016, ha rappresentato la necessità di essere allacciato alla rete di trasporto nazionale del gas naturale, esclusivamente al fine di immettere i quantitativi relativi al *boil-off* generato dal medesimo impianto;
- con la comunicazione del 22 febbraio 2018, si invitava Snam Rete Gas a predisporre le necessarie modifiche al proprio codice di rete prevedendo, con particolare riferimento alla realizzazione e gestione dei punti di consegna e di conferimento della capacità di trasporto presso i medesimi punti, procedure analoghe a quelle previste per i punti di consegna da produzione nazionale, volte a consentire l'accesso alla rete di trasporto per gli impianti ricadenti nell'ambito del succitato articolo 10 del decreto legislativo 257/2016 al fine esclusivo di immettere in rete il *boil-off* generato da tali tipologie di impianti;
- con la comunicazione del 23 novembre 2018 Snam Rete Gas ha trasmesso all'Autorità una proposta di modifica del proprio codice di rete in linea con le indicazioni ricevute di cui al precedente alinea, predisposta in esito alla consultazione degli utenti.

**RITENUTO CHE:**

- le modalità di accesso alla rete nazionale di trasporto del gas naturale da parte degli impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 257/2016, per l'immissione in rete del *boil-off*, previste nella proposta di aggiornamento del Codice di Rete trasmessa da Snam Rete Gas con comunicazione del 23 novembre 2018 siano coerenti con l'efficiente funzionamento del sistema di trasporto;

- sia, pertanto, opportuno approvare, per quanto di competenza, la predetta proposta

### **DELIBERA**

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di rete, trasmessa da Snam Rete Gas con comunicazione del 23 novembre 2018 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas;
3. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata del Codice di Rete, come risultante dalle modifiche di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

11 dicembre 2018

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*